

Avv. GIOVANNI MORELLI

Via Salandra, 30 - 73100 LECCE
Tel 0832.372281 Fax 0832.455039

TRIBUNALE DI LECCE

ORDINANZA EX ART.700 C.P.C.

Il Giudice del Lavoro

Sciogliendo la riserva nel procedimento cautelare n. [redacted] 2012 R.G. pendente tra [redacted], il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (M.I.U.R.) e l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (I.I.S.S.) [redacted],

esaminati gli atti;
visti gli artt. 700, 669 bis e segg c.p.c.,
osserva quanto segue.

Con ricorso ex art.700 c.p.c. [redacted] premesso di essere docente di ruolo di [redacted] (classe di concorso [redacted] e di aver prestato servizio per 20 anni continuativi presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore [redacted], costituito da tre sezioni associate (Liceo Scientifico, Liceo Classico e Liceo Socio-Psico-Pedagogico), deduceva che, mentre nell'anno scolastico 2011-2012, in virtù di ordinanza del Tribunale di Lecce [redacted], egli era stato titolare di una cattedra interna costituita da 8 ore di insegnamento presso la sezione del Liceo Scientifico, da 6 ore presso il Liceo Classico e da 4 ore presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico, per il successivo anno scolastico 2012-2013, per il quale erano previste 6 ore di insegnamento presso il Liceo Scientifico e 4 ore presso il Liceo Classico, egli era stato individuato come docente soprannumerario e invitato a presentare domanda di trasferimento condizionata. Lamentava che, sebbene il Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. [redacted] avesse chiesto all'Ufficio Scolastico la costituzione di una cattedra presso lo stesso I.I.S.S. mediante l'impiego delle predette 10 ore (6+4) e del completamento esterno presso altri istituti fino a concorrenza delle necessarie 18 ore, e sebbene vi fossero, per lo stesso insegnamento, 8 ore residue presso l'Istituto I.S.S. di [redacted] 8 ore residue presso l'I.T.C. di [redacted] e 4 ore residue presso [redacted], anziché costituire una cattedra orario esterna, con provvedimento del [redacted] Ufficio Scolastico provinciale di Lecce aveva invece confermato le ipotesi previsionali originarie e la sua individuazione come "perdente posto". Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art.441 d.lgs. n.297/1994, dell'art.19 DPR n.81/2009 e del principio espresso dal Tribunale di Lecce nell'ordinanza del 6.10.2011 per l'anno scolastico 2011-12, e richiamava l'art.6, comma 4, D.M. n.35/2010 e la norma di identico contenuto diramata con Circolare ministeriale n.25 del 29.3.2012, sostenendo che l'irrazionale smembramento delle 10 ore esistenti presso l'I.I.S.S. [redacted] si poneva in violazione della ratio dell'art.23, comma 1, lett.a, CCNI Scuola sulla Mobilità del 29.2.2012, la quale, a prescindere dalla consistenza dei singoli apporti orari, era diretta a preservare la titolarità in favore dei docenti e nel contempo a garantire la continuità didattica in favore degli allievi.

Tanto premesso, e dedotta la sussistenza del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, il ricorrente chiedeva che in via cautelare fosse riconosciuto il suo diritto a non essere individuato come docente soprannumerario e a conservare il posto nell'Istituto di titolarità, con condanna dell'amministrazione resistente all'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

Costituitisi nel procedimento con unica memoria, il M.I.U.R. e l'Ufficio X-Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce contestavano le avverse deduzioni e chiedevano il

1 Mr

rigetto del ricorso, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo, nel merito, che l'art.6 del D.M. invocato dalla controparte riguardava soltanto la costituzione di cattedre all'interno dello stesso Istituto con sezioni associate, ossia una situazione che per l'anno scolastico 2012-2013 non si sarebbe potuta verificare per insufficienza delle ore disponibili.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la domanda giudiziale non è diretta ad inficiare atti di macro-organizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro, ma a far valere un diritto soggettivo pregiudicato da atti di micro-organizzazione.

Nel merito l'istanza cautelare risulta fondata.

Giova delineare il quadro normativo in cui si inserisce la fattispecie concreta.

L'art. 441 d. lgs. n.297\1994 stabilisce che "1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non stiano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia. 2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali".

L'art.19 D.P.R. n.81\2009 recante le "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" prevede, poi, ai commi 1-2, che "1. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 maggio 2007, n. 41, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità. 2. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità. 3 (...)".

All'art.23 (dal titolo "Individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado") del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente nell'anno scolastico 2012-2013, sottoscritto il 29.2.2012, si stabilisce, alla lettera A) comma 1, quanto segue "A) individuazione dei docenti soprannumerari sull'organico sede. 1. Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità

2 MF

del personale della scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto".

Dalla lettura coordinata degli articoli sopra riportati appare emergere il principio normativo secondo il quale, nella prospettiva dell'ottimale utilizzo delle risorse, l'individuazione di un docente come soprannumerario costituisce la soluzione residuale, adottabile solo allorché non sia possibile costituire l'orario completo di una cattedra con l'utilizzo degli "spezzoni orari" della stessa classe di concorso presenti nella stessa scuola di titolarità del docente o in altre scuole di completamento agevolmente raggiungibili.

Premesso che nella Circolare Ministeriale n.25 del 29.3.2012 ("Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2012/2013-Trasmissione schema di Decreto Interministeriale"), prodotta per estratto da entrambe le parti, vengono menzionate espressamente "le norme e gli atti che presiedono alla costituzione degli organici" per il prossimo anno scolastico, occorre rilevare che nel relativo elenco non sono riportate le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n.356 del 21.12.1990 e dell'Ordinanza Ministeriale n.332 del 09.07.1996 richiamate dalla parte resistente nella propria memoria di costituzione in giudizio, in merito alle quali, quindi, non si può fare a meno di osservare che si tratta di disposizioni di rango regolamentare, emanate diversi anni fa in un settore, come quello scolastico, in cui le norme secondarie ed interne sulla definizione degli organici usualmente si rinnovano, si precisano o si reiterano espressamente di anno in anno. Pertanto appare significativa e non casuale la mancata reiterazione, nei recenti strumenti normativi riferiti all'anno scolastico 2012-2013, delle disposizioni del 1990 e del 1996 invocate dal Ministero dell'Istruzione e dall'Ufficio scolastico nella propria memoria.

Ciò posto, si rileva che nella Circolare Ministeriale n.25 del 29.3.2012, il cui contenuto normativo deve ritenersi esteso all'ivi richiamato e allegato "schema di decreto interministeriale", non sono specificamente indicati criteri quantitativi (numero minimo di ore) per la conservazione della titolarità della cattedra (ovvero per l'esclusione della soprannumerarietà), se non il criterio del terzo (1/3) delle ore normali della cattedra stessa, stabilito dall'art.6 del menzionato "schema di decreto interministeriale" (che peraltro riproduce il contenuto di alcuni commi del preesistente art. 6 del D.M. n.35/2010).

Nell'art.6 cit. si legge che "Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari."

Il Ministero sostiene che tale disposizione si riferisca alla sola ipotesi in cui sia possibile costituire una cattedra completa con spezzoni orari rinvenibili all'interno delle sedi o sezioni associate di uno stesso Istituto Superiore.

Tuttavia tale tesi sembra produrre un effetto riduttivo della *ratio* della norma.

La norma tende evidentemente a favorire l'utilizzo prioritario degli spezzoni orari di ciascuna delle sedi associate all'interno dell'Istituto Superiore del quale le sedi stesse fanno parte, in modo tale da realizzare un "*utilizzo ottimale delle risorse*" con la riduzione dei casi di disaggregazione e distribuzione esterna degli spezzoni orari. Posto che tale finalità è perseguibile anche quando vi siano più spezzoni orari che non consentano di costituire una cattedra completa all'interno dell'Istituto, occorre rilevare che, ai fini della salvaguardia della titolarità della cattedra, la norma in esame attribuisce espressa rilevanza ad una sola condizione, ossia alla disponibilità, presso una delle sedi associate, di almeno un terzo delle ore della cattedra stessa.

Nel caso di specie è pacifico tra le parti che per l'anno scolastico 2012-2013 presso l'Istituto [redacted] sono disponibili, con riferimento all'insegnamento di [redacted], 6 ore settimanali presso il Liceo Scientifico (sede di titolarità del ricorrente) e 4 ore settimanali presso la sede associata del Liceo Classico.

E' inoltre documentata (v. prospetti di sintesi dell'organico di diritto elaborati dal Sistema Informativo del Ministero e prodotti in giudizio dal ricorrente) l'esistenza di spezzoni orari -per lo stesso insegnamento- presso sedi facilmente raggiungibili, come quelle dell'Istituto Tecnico Commerciale [redacted] (8 ore) e dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di [redacted] (altre 8 ore), spezzoni che non risultano "ceduti" ad altri istituti e che quindi appaiono utilizzabili ai fini del completamento esterno della cattedra del ricorrente.

Alla luce delle norme sopra riportate e del principio per cui si fa luogo a soprannumerarietà solo quando non sia "*possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento*" (v. art. 23 CCNI), deve pertanto ravvisarsi il *fumus boni juris* in ordine al diritto azionato dal ricorrente per la salvaguardia della titolarità della sua cattedra.

E' altresì configurabile il *periculum in mora* necessario ai fini della tutela cautelare, poichè in caso di trasferimento il ricorrente perderebbe, senza possibilità di effettiva risarcibilità, le specifiche occasioni di esplicazione della propria professionalità che si radicano presso l'Istituto [redacted] in ragione della sua qualità di componente del relativo Consiglio di Istituto, di componente della Giunta Esecutiva e di R.S.U. [redacted]

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. va quindi accolto.

La complessità delle esaminate questioni di ermeneutica giuridica giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

p.q.m.

Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c., ordina al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e ai suoi uffici territorialmente competenti di assegnare al ricorrente [redacted] per l'anno scolastico 2012-2013, la cattedra orario di [redacted] presso il Liceo Scientifico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore [redacted], con completamento presso la sede associata del Liceo Classico ed esterno.

Dichiara le spese processuali compensate tra le parti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lecce, 13/08/2012

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio

DEPOSITATO
14 AGO 2012
[Redacted]